

**Al Comitato di Presidenza  
Al Consiglio Direttivo  
Alla Commissione Legale  
Alla Commissione Sindacale  
Alle Associazioni Territoriali**

**Circolare n. 7/2022**

**Oggetto: Lavoro - Distacco transnazionale - Direttiva UE 2020/1057 - Nuovi obblighi per i trasporti internazionali di merci.**

Ricordiamo che oggi 2 febbraio 2022 entrano in vigore le nuove regole UE sul distacco transnazionale dei conducenti per il settore del trasporto su strada, in applicazione della direttiva 2020/1057 (cfr. circ. Fedif n. 47/2020).

Come è noto la Direttiva suddetta, approvata nell'ambito del I Pacchetto mobilità nel luglio 2020, ha esteso a partire da oggi l'applicazione delle norme e dei controlli sul distacco dei conducenti anche ai trasporti internazionali attualmente previsti per le operazioni di cabotaggio, prevedendo comunque una deroga per le operazioni di trasporto bilaterale e di transito nonché specifiche deroghe applicabili ai trasporti effettuati con veicoli muniti di tachigrafo intelligente.

In esecuzione della suddetta direttiva è stato emanato il regolamento UE n.2179/2021 del 9.12.2021 che ha disposto le regole di funzionamento dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI) valida per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

In particolare il regolamento ha previsto che le imprese registrino i propri dati e quelli dei conducenti distaccati nel sito dell'interfaccia (disponibile in tutte le lingue) e trasmettano le dichiarazioni di distacco, relative a un periodo compreso fra un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi, fornendo le informazioni richieste dalla citata direttiva (tra cui i dati dell'impresa, i recapiti del gestore dei trasporti, i dati anagrafici e amministrativi del conducente, la data di inizio e di fine del distacco).

Pertanto, allo scopo di uniformare le procedure operative in tutti i paesi dell'UE è operativo il portale europeo IMI, attraverso il quale si dovranno generare le dichiarazioni di distacco e sul quale devono essere registrati i dati delle imprese, dei conducenti distaccati e le targhe dei veicoli.

Inoltre, la Commissione Europea ha attivato il portale RTPD (Road Transport Posting Drivers) per consentire la registrazione degli operatori e la creazione di account di accesso e di trasmissione delle dichiarazioni di distacco, accessibile al link: <https://www.postingdeclaration.eu/landing>.

Dal 2 febbraio 2022 quindi:

- gli autisti dovranno avere a bordo la nuova dichiarazione di distacco la cui validità copre un periodo massimo di 6 mesi;
- non saranno più valide le dichiarazioni rilasciate in base alla legislazione precedente (es. legge Macron);
- si dovrà produrre un certificato per ogni Paese in cui il conducente è in distacco.

Secondo la Direttiva un'autista si considera distaccato quando:

- svolge i trasporti tra due Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo, nessuno dei quali è Paese di stabilimento dell'impresa che possiede il veicolo;
- è impegnato nel cabotaggio stradale.

L'autista non si considera distaccato, invece, quando:

- svolge trasporti internazionali bilaterali (ossia tra il Paese dove ha sede l'impresa di autotrasporto e un altro Stato membro o un Paese terzo);
- svolge attività limitate al carico e scarico in Paesi comunitari o terzi che avvengono nell'ambito di trasporti bilaterali;
- quando transita nel territorio di un Paese comunitario senza svolgere carico o scarico;
- quando è impegnato nella tratta stradale iniziale o finale di un trasporto combinato che rientra in un trasporto internazionale bilaterale.

Si segnala che sul sito della Commissione Europea, al seguente indirizzo <https://www.postingdeclaration.eu/help>, sono disponibili una serie di FAQ sull'argomento.

La Fedit è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ci riserviamo di organizzare un webinar informativo sul tema.

Con i migliori saluti.

Il Vice Segretario Generale  
Alfredo D'Ascoli

